



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0
DELIBERAZIONE N. 17	
Soggetta invio capigruppo	☐
Trasmessa al C.R.C.	☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:CONFERMA PER L'ANNO 2020, IN VIA PROVVISORIA, DELLE TARIFFE
E DETERMINAZIONE SCADENZE DELLE RATE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI TARI

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SEMINO FABIO	Presente
ALVIGINI GIULIO	Presente
ARENZANI RICCARDO	Presente
CASSINO CRISTINA	Presente
LANFREDI SABRINA	Presente
MARUFFO JACOPO	Presente
PISACCO FRANCESCA	Presente
SUOZZO ROSALBA	Assente
TACCHINO MAURIZIO	Presente
TORRE CAROLINA	Assente
VERNA MAURIZIO	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MOGNI Dott. GIANNI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA
Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 17 del 30.07.2020

OGGETTO : CONFERMA PER L'ANNO 2020, IN VIA PROVVISORIA, DELLE
TARiffe E DETERMINAZIONE SCADENZE DELLE RATE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTO l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti e ridurre il più possibile l'afflusso di pubblico agli uffici comunali, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell'anno e l'eventuale conguaglio verrà applicato alla bollettazione 2021;

DATO ATTO che l'unica differenza consiste nel fatto che gli studi professionali, in virtù dell'art. 58 quinquies del D.L. n.124/2019, sono a partire dal 2020 inseriti nella categoria 12 anziché nella 11;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, in cui è previsto che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

CONSTATTAO che l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimenti del servizio integrato dei rifiuti periodo 2018/2021; tale provvedimento dell'ARERA ha previsto un nuovo metodo tariffario (MTR) al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

ATTESO che la TARI, (tributo servizio rifiuti) deve essere determinato sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e con la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 31 del 29.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 11 del 19/02/2020 che ha rinviato al Consiglio Comunale la successiva approvazione delle tariffe, in ottemperanza alla normativa vigente;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2019 approvato con delibera di consiglio comunale n. 5 del 14/03/2019, composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe in base al Piano Finanziario di cui sopra, che:

- le utenze erano state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- era stato approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019, con un costo complessivo di €. 129.926,14, suddiviso in costi fissi totali €. *33.001,97* e costi variabili totali €. *96.924,17*;
- preso atto che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche era stata fissata nel 88,50% per le utenze domestiche e nel 11,50% per le utenze non domestiche;
- la tariffa era composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- la tariffa era commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTI:

- il comma 38, art. 1 della Legge 205/2017 che, modificando il comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, estende di un anno la facoltà per i comuni che applicano il metodo cosiddetto normalizzato di disapplicare i coefficienti Ka, di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, da utilizzarsi per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche, e di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile della tariffa delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato DPR 158/1999;
- il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate:

*1° rata in acconto pari al 50% entro il 30 settembre 2020;

*2° rata a saldo entro il 30 novembre 2020;

* unica soluzione coincidente con la prima rata

RITENUTO di applicare le agevolazioni già previste nel piano finanziario 2019:

- Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
- Utenze non domestiche: riduzione del 20% del coefficiente Kc e Kd minimo da applicarsi sulla tariffa per le seguenti attività produttive:
 - a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - b) Bar, caffè, pasticceria,
 - c) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

CONSIDERATO che, a causa della chiusura delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e delle Regioni, numerose utenze non domestiche di fatto non hanno potuto utilizzare obbligatoriamente i locali tassati per un periodo di tempo presumibilmente pari a tre mesi e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale periodo, relativamente alla parte variabile del tributo;

VISTE:

- * la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19;
- * la nota di chiarimento del 24/04/2020 emanata dall'IFEL;
- * la nota di approfondimento alla deliberazione n. 158/2020 emanata dall'IFEL in data 31/05/2020;

RITENUTO:

- * opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., in considerazione della crisi economica in atto e futura che si prevede per l'anno 2020 in relazione alle predette attività;
- * pertanto di stabilire, per l'anno 2020 un'agevolazione quantificata in: riduzione del tributo TARI, ritenendo congruo un periodo di riferimento pari a 3 (tre) mesi non applicando la componente variabile della tariffa;

DATO ATTO che la riduzione verrà garantita e quantificata con esattezza successivamente al presente provvedimento e comunque per un importo non superiore a € 5.000,00, si procederà attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune evitando nel contempo l'aggravio sulle altre utenze, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio o con risorse riconosciute dallo Stato per l'espletamento di funzioni fondamentali, se consentito, tenuto conto che il Comune ha comunque sostenuto i costi fissi e variabili per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, rimasti invariati e non diminuiti durante il periodo del lock-down;

DI DARE atto che sono escluse dall'agevolazione di cui sopra le seguenti tipologie di utenze non domestiche in quanto non rientranti nelle attività sospese per effetto dei Decreti P.C.M.:

- Autorimesse
- Distributori di carburante
- Case di riposo
- Uffici
- Banche ed istituti di credito
- Ferramenta
- Pompe Funebri
- Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
- Negozi di Telefonia e Ottica
- Carrozzeria, Officina, Elettrauto, Gommista

- Attività artigianali di produzione e vendita di alimenti
- Mense Aziendali
- Supermercati, Macellerie, Panetterie
- Plurilicenze alimentari o miste
- Ortofrutta e negozi di alimentari
- Pizzerie da asporto con consegna a domicilio

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio tributi sulla proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi in forma palese dai consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2020 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe TARI, confermando ed adottando l'impianto tariffario 2019 come previsto dall'art. 107 c. 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, in via provvisoria e in attesa che si concluda l'iter dell'approvazione del PEF 2020 entro il 31/12/2020;
- 2) Di approvare l'allegato prospetto tariffario (allegato 1) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche valide per il ruolo 2020 e di demandare, successivamente all'approvazione in via provvisoria, il calcolo del conguaglio derivante dall'applicazione del nuovo metodo tariffario di cui alla delibera ARERA 443/2019/Rif e la successiva applicazione sulle tariffe del prossimo triennio;
- 3) Di confermare le seguenti agevolazioni:
 - Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
 - Utenze non domestiche: riduzione del 20% del coefficiente Kc e Kd minimo da applicarsi sulla tariffa per le seguenti attività produttive:
 - d) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - e) Bar, caffè, pasticceria,
 - f) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 4) di quantificare in €.129.926,14* il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti oltre alla quota TEFA del 5% alla Provincia pari a € 6.496,31 che da quest'anno verrà riversato direttamente al titolare del diritto;
- 5) di dare atto che si ritiene opportuno recepire le indicazioni dettate dall'ARERA e dall'IFEL in merito al riconoscimento di agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., in considerazione della crisi economica in atto e futura che si prevede per l'anno 2020 in relazione alle predette attività; pertanto di stabilire, per l'anno 2020 un'agevolazione quantificata in: riduzione del tributo TARI, ritenendo congruo un periodo di riferimento pari a 3 (tre) mesi non applicando la componente variabile della tariffa;
- 6) di dare atto altresì che saranno poste a carico dell'Ente e non in aggravio sulle altre utenze le somme non introitate per l'agevolazione di cui sopra, riconosciuta a seguito dell'emergenza Covid- 19, quantificabile come importo massimo in € 5.000,00, riduzione che verrà garantita e

quantificata con esattezza successivamente al presente provvedimento; si procederà attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio o con risorse riconosciute dallo Stato per l'espletamento delle funzioni fondamentali, se consentito, tenuto conto che il Comune ha comunque sostenuto i costi fissi e variabili per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, rimasti invariati e non diminuiti durante il periodo del lock-down;

7) di dare atto che il gettito di cui al punto 4) subirà una modifica a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2020 in cui verranno individuate le utenze non domestiche aventi diritto alla riduzione della tariffa variabile per il periodo riconosciuto;

8) di dare atto che sono escluse dall'agevolazione di cui sopra le seguenti tipologie di utenze non domestiche in quanto non rientranti nelle attività sospese per effetto dei Decreti P.C.M.:

- Autorimesse
- Distributori di carburante
- Case di riposo
- Uffici
- Banche ed istituti di credito
- Ferramenta
- Pompe Funebri
- Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
- Negozi di Telefonia e Ottica
- Carrozzeria, Officina, Elettrauto, Gommista
- Attività artigianali di produzione e vendita di alimenti
- Mense Aziendali
- Supermercati, Macellerie, Panetterie
- Plurilicenze alimentari o miste
- Ortofrutta e negozi di alimentari
- Pizzerie da asporto con consegna a domicilio

9) di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze di pagamento:

1 rata	pari al 50% della TARI	30/09/2020
2 rata	a saldo	30/11/2020
unica soluzione coincidente con la prima rata		

10) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI Dott. GIANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29.08.2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI Dott. GIANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.07.2020

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI Dott. GIANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 29.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MOGNI GIANNI